



- del provvedimento dell'Istituto Comprensivo "A. Roncalli" di Grotte con il quale è stato assegnato al piccolo xxxxxxxxxxxx un insegnante di sostegno per sole 11 ore settimanali (rapporto 1/2), anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali (rapporto 1/1) così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

#### NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo Sergio Pio Monticciolo ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali (rapporto 1/1) così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

#### ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, in favore del piccolo Sergio Pio Monticciolo ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali (rapporto 1/1) così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimare;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;

Uditi, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2009, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Tribunale (vedi ordinanze della II sezione n. 195 del 13 febbraio 2009, n. 1416 del 5 dicembre 2008 e sent. della III sezione n. 925 del 15 maggio 2009), e che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2009

IL SEGRETARIO